

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1575-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
col Ministro dell'ambiente
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 1709)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 ottobre 1996*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica di questo accordo di associazione con Israele si presenta come un passo importante verso la realizzazione concreta di una politica mediterranea, ma anche, in questo caso, specificamente mediorientale dell'Unione europea. Con questi accordi euromediterranei l'Unione europea dà attuazione agli impegni per una politica comune mediterranea presi alla conferenza di Barcellona del 1995. Finora sono stati sottoscritti tre accordi con Israele, la Tunisia e il Marocco. Altri sono in corso di negoziazione con l'Egitto, il Libano e la Giordania (unico paese non rivierasco che ha partecipato alla conferenza di Barcellona). La Commissione delle Comunità europee ha inoltre già ottenuto un mandato a intraprendere negoziati allo stesso scopo con l'Algeria, e lo ha richiesto per quanto concerne l'Autorità palestinese. Infine ci sono colloqui attualmente definiti come «preliminari» con la Siria.

Si fa presente che già esistono accordi di associazione tra le Comunità europee e tre paesi mediterranei (Turchia, Cipro e Malta) che risalgono ad un periodo antecedente. Questi accordi hanno rappresentato, fin qui, soprattutto strumenti per superare gli ostacoli agli scambi; ma oltre alla loro funzione di cooperazione economica gli accordi di associazione hanno anche una importante valenza politica. Per quanto riguarda la Grecia, per esempio, un accordo di associazione è stato preliminare all'adesione di quel paese alla Comunità.

Gli accordi in esame sono molto simili agli accordi di associazione conclusi con i paesi dell'Europa centro-orientale all'inizio degli anni '90, e come questi sono tesi a disciplinare i rapporti tra le parti per un periodo illimitato, in vista del conseguimento di una zona di libero scambio. L'accordo con Israele, come quello con altri paesi mediterranei, qualifica il rispetto dei diritti

umani e dei principi democratici come elemento essenziale dell'accordo stesso. Non a caso, infatti, questi principi sono sanciti dal primo e dal secondo articolo dell'accordo in esame.

Il dialogo tra la Comunità europea e lo stato di Israele ha una storia lunga, corroborata da un forte e sempre crescente flusso di scambi commerciali. Attualmente l'Unione europea nel suo insieme è di gran lunga il primo *partner* commerciale di Israele (mentre il primo singolo paese rimane gli Stati Uniti d'America). Si può dire che il dialogo inizia nel 1958 con la prima proposta di Israele di negoziare un accordo globale. Nel 1964 si raggiunge un primo accordo commerciale. Seguono, nel 1970, un accordo commerciale preferenziale ed infine, nel 1975, un accordo di libero scambio tuttora in vigore. Le clausole di questo accordo verranno sostituite dall'accordo di associazione in esame. Bisogna dire, però, che le vicende belliche e politiche che hanno segnato la storia di Israele prima degli accordi di Oslo hanno pesato nei rapporti tra questo paese e le Comunità europee. La possibilità di approfondire i rapporti con Israele è stata condizionata dal processo di pace nell'area mediorientale. La percezione di una vera svolta sotto la guida di Yithak Rabin e Shimon Peres ha dato l'impulso all'Unione di dare priorità ad un accordo con Israele. Una spinta europea che nasce dal desiderio di assecondare il processo di pace, potenziando lo sviluppo economico regionale nel Vicino Oriente con l'inclusione - e questo è da sottolineare - dei territori palestinesi.

Questo disegno di legge giunge ora all'esame del Senato in un momento particolarmente significativo. La firma da parte del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e del presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Yasser Arafat, di un

accordo sul ritiro dell'esercito israeliano dalla città di Hebron segna una svolta, con la ripresa, dopo mesi di tentennamenti e di pubblici dinieghi da parte del nuovo capo del governo israeliano, del processo di pace iniziato, a costo della propria vita, dal suo predecessore Rabin. La svolta è importante perchè con questo accordo che è stato faticosamente ratificato sia dal governo israeliano, sia dalla Knesset, il primo ministro Netanyahu accoglie e promette di applicare gli stessi contenuti degli accordi di Oslo che come capo del Likud, il partito ora di maggioranza relativa, aveva duramente osteggiato. In questo momento di rinnovata speranza, ma con ancora tante incognite in vista, date le profonde divergenze sulle rispettive concezioni di quello che potrà essere un futuro stato palestinese tra il primo ministro Netanyahu e il presidente Arafat, è opportuno far giungere in quell'area un forte segnale dall'Europa e dall'Unione europea, attore tuttora trascurato nei momenti più drammatici della vita politica di quella regione. La ratifica da parte di un membro importante dell'Unione, quale l'Italia, di quest'accordo, che si propone come obiettivo quello di «incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilità politica ed economica» (articolo 1), costituirebbe un segnale importante e positivo.

L'Unione europea, come già detto, è il primo *partner* commerciale di Israele, e la tutela e la promozione dei rispettivi interessi commerciali costituiscono una parte importante del testo. Vista l'importanza e la forte concorrenzialità di certi prodotti di esportazione agricola di Israele, come gli agrumi e certi ortaggi, è significativo il terzo capitolo dell'accordo dove viene specificato l'impegno ad attuare una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli di comune interesse (elencati nei proto-

colli allegati). In seguito all'entrata in vigore dell'accordo, le parti valuteranno la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni, effettuando un esame prodotto per prodotto. Le clausole di autotutela delle parti in casi di gravi squilibri commerciali, previste dagli articoli 25 e 26, sono dichiaratamente in conformità con le disposizioni dell'accordo GATT, nonché con gli statuti del Fondo monetario internazionale.

Il governo di Israele ha dimostrato un forte interesse alla sollecita ratifica di quest'accordo da parte dei *partners* europei. Il rischio, infatti, di un crescente isolamento anche economico ha probabilmente pesato sulla svolta, in senso trattativista, del *premier* Netanyahu, ora disponibile ad adottare anche lui la formula: pace in cambio di territori. Non a caso, nonostante le difficoltà politiche interne, l'anno scorso il volume degli scambi nella Borsa egiziana del Cairo è cresciuto, mentre la Borsa di Tel Aviv e gli investimenti esteri in Israele sono calati. Secondo le stime della Banca mondiale nei prossimi anni il Medio Oriente avrà bisogno di investire in infrastrutture fra i 300 ed i 350 miliardi di dollari. Nè Israele, nè i piccoli e martoriati territori dell'Autorità palestinese possono permettersi di rimanerne fuori. Spetterà anche all'Europa di tutelare non solo la piena attuazione degli accordi economici, ma soprattutto il quadro di sicurezza democratica in cui vengono attuati. L'Italia, come importante *partner* commerciale di Israele (nel 1994 gli scambi commerciali raggiunsero oltre 2 miliardi di dollari), e come leale interlocutore del governo dell'attuale Autorità palestinese dovrà essere in prima fila.

La Commissione all'unanimità ha dato alla relatrice il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

15 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 gennaio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto dall'articolo 85 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

